

DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2020
241/2020/R/GAS

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2020, DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI
TUTELA E MODIFICHE AL TIVG

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1116^a *bis* riunione del 25 giugno 2020

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: 124/17);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 280/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2019, 301/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 301/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 570/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 101/2020/R/gas;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 101/2020/R/gas (di seguito: TIVG);
- il Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 – 2025 ed in particolare la Parte II Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 – 2025 (di seguito: RTDG);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, 7645/2010;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 17 giugno 2014, 1587/2014.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”;
- il decreto legislativo 93/11 originariamente stabiliva che, per i clienti vulnerabili, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continuasse transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento

soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell'intervento dell'Autorità;

- il Consiglio di Stato, con la decisione 7645/2010 del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell'Autorità, ha riformato le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11 ed è stato, in particolare, previsto che “per i soli clienti domestici”, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;
- con la deliberazione 280/2013/R/gas, l'Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici;
- la legge 124/17, da ultimo modificata dal D.L milleproroghe, ha disposto la cessazione del servizio di tutela gas di cui al decreto legislativo 164/00 a partire da gennaio 2022.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 6, del TIVG prevede in particolare:
 - al comma 6.1, che l'Autorità, con successivo provvedimento, regoli le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
 - al comma 6.2, che nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6.1 la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, nel trimestre t-esimo, sia calcolata come somma dei seguenti elementi:
 - a) QT_{int} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo 164/00 e fissato pari a 0,461667 euro/GJ;
 - b) QT_{PSV} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV e fissato pari ai valori indicati nella Tabella 12 del TIVG;
 - c) $P_{FOR,t}$, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle

quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate, con decorrenza dall'anno termico 2014 – 2015, da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;

- al comma 6.3, che l'elemento $P_{FOR,t}$ e la componente $C_{MEM,t}$ sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 301/2019/R/gas, l'Autorità ha, tra l'altro, disciplinato le condizioni economiche applicabili ai clienti serviti nell'ambito dei servizi di ultima istanza per il periodo dall'1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020, prevedendo, in particolare, l'applicazione delle condizioni economiche del servizio di tutela fino al 30 giugno 2020 e di condizioni comunque definite dall'Autorità per il periodo 1 luglio – 30 settembre 2020;
- la predetta distinzione temporale delle condizioni economiche applicate era legata alla data allora prevista in merito alla cessazione del servizio di tutela, posta appunto al 30 giugno 2020; tale scadenza è stata successivamente prorogata al 31 dicembre 2021 dal richiamato D.L. milleproroghe;
- da ultimo, con la deliberazione 570/2019/R/gas l'Autorità ha adottato l'RTDG valido per il periodo regolatorio 2020-2025.

RITENUTO NECESSARIO:

- ai sensi del comma 6.3, del TIVG, aggiornare e pubblicare i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$ relativi al trimestre 1 luglio – 30 settembre 2020;
- modificare il TIVG:
 - a) adeguando le condizioni economiche relative ai servizi di ultima istanza tenuto conto della prosecuzione del servizio di tutela per tutto l'anno termico oggetto della corrente assegnazione di tali servizi;
 - b) in coerenza con la regolazione di cui al RTDG valido per il periodo 2020-2025

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2020 della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso

- 1.1 Per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2020, i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$, di cui all'articolo 6, del TIVG, sono fissati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

Articolo 2 *Modifiche al TIVG*

- 2.1 All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la definizione di Ambito tariffario è sostituita dalla seguente:
“Ambito tariffario è l'area geografica dove trovano applicazione le medesime tariffe per i servizi di distribuzione e misura, identificato ai sensi dell'articolo 43 della RTDG.”;
 - b) la definizione di Gas diversi è sostituita dalla seguente:
“Gas diversi sono i gas diversi da gas naturale, definiti ai sensi dell'articolo 68, comma 2, della RTDG;”;
 - c) la definizione di RQDG è sostituita dalla seguente:
“RQDG la Parte I del TUDG, relativa alla Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025;”;
 - d) la definizione di RTDG è sostituita dalla seguente:
“RTDG è la Parte II del TUDG, relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025;”;
 - e) la definizione di TUDG è sostituita dalla seguente:
“TUDG è il Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 – 2025;”.
- 2.2 All'articolo 12ter, il comma 6, lettera d) è sostituito dal seguente:
“d) entro il mese successivo a quello di cui alla lettera c), la CSEA liquida quanto di spettanza a ciascun esercente a valere sul conto di cui all'articolo 84 del RTDG;”.
- 2.3 All'articolo 22, comma 1, e all'articolo 25bis, nella rubrica e nel testo dell'articolo medesimo, le parole “comma 64.3” sono sostituite dalle parole “comma 68.3”.
- 2.4 All'articolo 31bis:
- a) al comma 3, la definizione di C_{FUI} è sostituita dalla seguente:
“ C_{FUI} sono le condizioni economiche previste per il servizio di tutela;”;
 - b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“31bis.4 Le condizioni di cui al comma 31bis.3 sono definite, per il periodo 1 ottobre 2019 – 30 settembre 2020:

- a) *considerando per i clienti finali diversi dai clienti domestici di cui al comma 2.3, lettera a), il livello della componente QVD applicato ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera b);*
- b) *comprendendo il corrispettivo INAI, fissato ad un livello pari a 0,6000 €/GJ, relativamente ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera c).”.*

2.5 all’articolo 33:

a) al comma 2, lettera a) la definizione di C_{SdD} è sostituita dalla seguente:
“ C_{SdD} sono le condizioni economiche previste per il servizio di tutela;”;

b) il comma 2bis è sostituito dal seguente:

“33.2bis *Le condizioni di cui al comma 33.2 sono definite, per il periodo 1 ottobre 2019 – 30 settembre 2020, considerando per i clienti finali diversi dai clienti domestici di cui al comma 2.3, lettera a), il livello della componente QVD applicato ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera b).*”.

Articolo 3 *Disposizioni finali*

3.1 Il presente provvedimento e il TIVG modificato ai sensi del presente provvedimento sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

25 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini